



Comune di Padova

Settore Servizi Sociali
Servizio Politiche Abitative

SPAZIO PER IL PROTOCOLLO



COMUNICAZIONE DI COABITAZIONE (art. 40 – L.R.V n. 39/2017 e art. 17 del Regolamento regionale n. 4/2018)

AL COMUNE DI PADOVA
Settore Servizi Sociali
Ufficio Postale Padova Centro
Casella Postale Aperta
35122 PADOVA

indirizzo mail servizisociali@comune.padova.it

Il/la sottoscritto/a COGNOME
NOME.....

In qualità di Amministratore di sostegno/Tutore del sig./sig.ra

COGNOME

NOME

NB: allegare provvedimento del Giudice Tutelare

Assegnatario/a dell'alloggio di ERP sito a

in Via Civico n.....

Immobile di proprietà di ATER PD COMUNE DI PADOVA

Recapiti

Telefono oppure cell.....

COMUNICA DI COABITARE

Con la seguente persona

COGNOME	NOME
Data di nascita	Luogo di nascita
Residente a	In Via
Rapporto con l'assegnatario (parentela/impiego/lavoro)	

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- di NON trovarsi in condizioni di morosità nei confronti dell'Ente gestore e/o proprietario;
- che l'alloggio NON è sovraffollato, tenuto conto della composizione del nucleo familiare e delle caratteristiche dello stesso (parametri previsti dall'Art. 10 del Regolamento regionale n. 4/2018)

comunica inoltre che

- l'ospitalità è destinata esclusivamente all'assistenza ed è svolta da persone con regolare contratto di lavoro/impiego.

.....
.....
.....
.....

CHIEDE

che qualsiasi nota in merito venga inviata via mail al seguente indirizzo:

.....

A TAL FINE ALLEGA

DOCUMENTI DELL'ASSEGNATARIO/RICHIEDENTE

- Copia documento d'identità dell'assegnatario richiedente;
- Copia certificazione di invalidità del membro del nucleo familiare che necessita assistenza;
- Copia del provvedimento di nomina dell'Amministratore di sostegno/Tutore (se richiesto);

DOCUMENTI DELL'OSPITE

- Copia documento d'identità;
- Copia del Codice Fiscale;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (SOLO per i cittadini appartenenti a Stati Terzi);
- Copia del contratto di lavoro di assistenza .

Firma dell'Assegnatario

(oppure Amministratore di Sostegno/Tutore)

.....

Firma dell'Ospite

.....

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) si assicura che, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della informativa dell’ATER della Provincia di Padova https://www.aterpadova.org/pagina562_privacy.html o dell’informativa del Comune di Padova (per alloggi rispettivamente di proprietà dell’ATER o del Comune).

Firma

.....

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 si attesta che:

- la presente firma è stata apposta in mia presenza dal Sig./ra
doc. identità
- la domanda è stata presentata / spedita unitamente a copia fotostatica di documento di identità valido del dichiarante

FIRMA DELL’INCARICATO

Riferimenti normativi

Legge regionale n. 39 del 3 Novembre 2017. Articolo 40. Ospitalità temporanea.

1. L'ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni; a tali fini l'assegnatario o un componente del nucleo familiare comunica, decorse settantadue ore dall'arrivo, la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00 per ciascun ospite non dichiarato. L'ospitalità temporanea autorizzata dal comune o dall'ATER non può eccedere la durata di due anni, eventualmente prorogabili qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo, e comporta l'applicazione della indennità di occupazione definita dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2. È ammessa, previa motivata e documentata comunicazione dell'assegnatario al comune o all'ATER, la coabitazione della persona che presta attività lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, legata allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza limiti temporali. In questo caso non si applica l'indennità di occupazione.
2. In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando l'applicazione dell'indennità di occupazione, il comune o l'ATER diffidano l'assegnatario ad allontanare l'ospite entro quindici giorni, trascorsi i quali:
 - a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 516,00;
 - b) si configura una ipotesi di cessione parziale dell'alloggio che comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d).
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono applicate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.
4. Le somme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versate nel fondo di solidarietà di cui all'articolo 47.

Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018. Articolo 17.

Disciplina dell'ospitalità temporanea autorizzata e della coabitazione

1. Qualora l'assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, presenta istanza all'ente proprietario o delegato prima che l'ospitalità abbia inizio.
2. L'ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza l'ospitalità previa verifica dell'assenza di morosità o dell'assenza di condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio come definite dall'articolo 10.
3. L'ospitalità è ammessa esclusivamente per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabili se l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza, anche prestata sulla base di un rapporto, fino al secondo grado, di parentela o affinità, o giustificata da altro valido motivo.
4. L'ente proprietario o l'ente delegato provvede ad integrare il canone di locazione con un'indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito complessivo annuo lordo della persona ospitata, derivante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, con un minimo di 40 euro mensili.
5. L'ente proprietario o delegato può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi.
6. La persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro.
7. È ammessa la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestino attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare purché legate allo stesso da rapporti di lavoro o di impiego.
8. La coabitazione è autorizzata dall'ente proprietario o delegato, entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta da parte dell'assegnatario completa di adeguata documentazione relativa al rapporto di lavoro o di impiego, previa verifica di assenza di morosità o di assenza delle condizioni di sovra utilizzo dell'alloggio come definite dall'articolo 10.
9. La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare dell'assegnatario e, pertanto, non produce effetti al fine del subentro o dell'applicazione dell'indennità di occupazione.
10. Il venir meno della necessità di assistenza o del rapporto di lavoro o impiego deve essere comunicato all'ente proprietario o delegato e comporta la cessazione della coabitazione nonché l'allontanamento dall'alloggio del soggetto terzo.
11. Se l'ente proprietario o l'ente delegato accerta la presenza di un soggetto non autorizzato, diffida l'assegnatario ad allontanare il soggetto entro quindici giorni, decorsi i quali si applicano le sanzioni di cui all'articolo 40 della legge regionale.
12. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in tutti gli altri casi di ospitalità non autorizzata è dovuta una indennità di occupazione pari al valore massimo derivato dalla banca dati OMI aumentato del 20%.

Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018. Articolo 10. Modalità di assegnazione degli alloggi (estratto).

1. All'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, sulla base della graduatoria, provvede l'ente proprietario o delegato, previa verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale.
2. L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche degli alloggi, nel rispetto dei seguenti parametri:

<i>Numero componenti</i>	<i>Superficie utile minima</i>	<i>Superficie utile massima</i>	<i>Numero camere max</i>
1	28	45	1
2	45,01	65	2
3	65,01	75	2
4	75,01	80	3
5	80,01	95	3
6 o più	Oltre 95		3